

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1406

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTERISI, VOCINO, TROISI, DE MEO, SEMERARO GABRIELE,
CACCURI, GIUNTOLI GRAZIA, DE CARO GERARDO**

Annunziata il 3 luglio 1950

**Ratizzazione dei prestiti o delle quote di prestiti agrari di esercizio
scadenti in provincia di Foggia durante l'anno 1949**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La persistente siccità, che ha caratterizzato, in quest'anno, l'andamento stagionale, ha gravemente compromesso in alcune regioni i raccolti dell'annata, cagionando fra gli agricoltori danni ingenti e conseguenti gravissime difficoltà finanziarie, alle quali non sempre gli interessati sono in grado di porre rimedio con i soli loro mezzi.

Particolarmente grave — e tale da richiedere l'adozione urgente di congrui interventi da parte dello Stato — si presenta la situazione in alcuni comuni della provincia di Foggia, nei quali la siccità ha pressoché distrutto le fave ed i foraggi, ridotto di oltre il 70 per cento il raccolto del frumento, dell'orzo e dell'avena, già compromesso dai geli, dalle arvicole e dalle cavallette; raccolto che in taluni casi è andato completamente perduto perché gli agricoltori sono stati obbligati a rovesciarlo ed in altri è sceso a meno di quattro quintali di granella per ettaro.

Le tristi condizioni degli agricoltori del Foggiano si sono ulteriormente aggravate negli ultimi mesi per effetto della scarsa produzione delle uve, che per colmo di ironia sono state vendute direttamente o trasformate in vino a prezzo irrisorio a causa della crisi vinicola.

Per tutte queste avversità gli agricoltori di quella provincia sono finanziariamente tal-

mente stremati da non poter far fronte agli impegni assunti con gli Istituti di credito per la conduzione delle aziende (prestiti di esercizio, che vengono normalmente soddisfatti con il raccolto).

La situazione, peraltro, è resa ancora più grave dal fatto che moltissimi agricoltori si sono trovati nella impossibilità di affrontare le spese della nuova annata agraria senza contrarre nuovi debiti.

Non occorre sottolineare la necessità di porre rimedio al più presto a siffatta situazione, che appare delicatissima anche sotto il riflesso sociale, in quanto, com'è noto, l'agricoltura costituisce l'attività di gran lunga prevalente e quasi esclusiva di quella provincia, che perciò, appunto, è gravata, accanto agli altri oneri di, un sensibile imponente di mano d'opera.

Il triste panorama agricolo è poi completato dal ribasso dei prezzi (ben inteso, al produttore) delle principali derrate che sono anche di difficile collocamento.

Gli agricoltori del Foggiano hanno, quindi, invocato l'adozione di idonee provvidenze che li mettano in grado di fronteggiare la presente difficile situazione. Essi chiedono pertanto che vengano loro concesse agevolazioni creditizie per l'annata agraria 1949-50, mediante la ratizzazione delle quote di ammortamento dei prestiti di esercizio con scadenza nell'anno 1949 e già prorogate al 1950.

Più volte, in occasione di crisi economica e di avversità di ordine meteorologico e naturale, furono emanate provvidenze per consentire la ratizzazione d'un certo numero di quote scadute e non pagate dei prestiti agrari o di esercizio. Da segnalare, in proposito: il decreto-legge 7 settembre 1936, n. 1829, con il quale vennero ratizzati in cinque annualità i prestiti in essere al 30 giugno, riferibili ad aziende agricole site in alcuni comuni della medesima provincia di Foggia; il decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, con il quale venne prolungato il periodo di restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane con il decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317; i decreti-legge 24 settembre 1931, n. 1243, 22 luglio 1932, n. 974; 30 marzo 1933, n. 367.

Fra tutti merita una menzione a parte il decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 46, con il quale sono state emanate particolari provvidenze per gli agricoltori della provincia di Foggia danneggiati dalle cavallette e dalla siccità.

Le provvidenze che gli agricoltori, ora, invocano, sono di portata più limitata di quelle concesse nel 1946 e, soprattutto, non importano alcun onere per contributi o sussidi sul bilancio dello Stato. Si tratta soltanto di proroga e ratizzazione delle quote dei prestiti in corso, da disporsi mediante apposita legge.

All'uopo, con la presente proposta di legge si prevede, all'articolo 1, la ratizzazione in non più di cinque annualità dei prestiti agrari di esercizio e delle quote di prestiti agrari scadenti oltre l'anno — per l'acquisto di bestiame e di macchine — contratti dagli agricoltori di quei comuni nei quali le avversità meteorologiche abbiano determinato, nell'annata agraria 1948-49 una perdita dei prodotti in misura non inferiore al 50 per cento.

La ratizzazione si applica ai prestiti e alle quote di prestiti scadenti nell'anno in corso (articolo 2), ma per la determinazione del periodo di proroga si è ritenuto di dover riportare la scadenza di tutti indistintamente i detti prestiti al 1° luglio 1949.

In analogia a quanto disposto dall'articolo 12 del vigente regolamento sul credito agrario, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1928) per l'accertamento del mancato ed insufficiente raccolto, ai fini dell'articolo 8, secondo comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, si dispone, nello stesso articolo 2, che per ottenere la desiderata ratizzazione l'interessato debba produrre all'Istituto di credito apposita dichiarazione del locale ispettorato provinciale dell'agricoltura dalla quale risulti la dipendenza della perdita o della diminuzione dei prodotti nell'annata agraria 1948-49 e la misura di essa. A salvaguardia dei legittimi interessi degli istituti di credito, è stata contemplata, con l'articolo 1, l'estensione alle annualità di rimborso dei prestiti o delle quote di prestiti ratizzati, con i relativi interessi, del privilegio legale e di quello convenzionale (articoli 8 e 9 della legge 5 luglio 1928, n. 1760) nonché le altre disposizioni cautelari di cui agli articoli 10 e 11 della detta legge.

Nel caso che il prestito o la quota di prestito per i quali ha luogo la ratizzazione, non fossero stati originariamente concessi in base e per gli scopi assunti dalla legge speciale sul credito agrario, si è prevista la costituzione sulle annualità di rimborso, e relativi interessi, del privilegio speciale, convenzionale, con le altre garanzie degli articoli 10 e 11 della vigente legge sul credito agrario.

Un cenno a parte merita l'articolo 3 che risponde alla necessità di assicurare agli agricoltori delle zone più provate dalle eccezionali avversità atmosferiche le somme occorrenti, nella nuova annata agraria, per la conduzione delle aziende. Si è voluto, in sostanza, affermare il principio che le nuove concessioni di prestiti e di anticipazioni non debbano essere influenzate — salvo il caso di comprovato mutamento delle condizioni economiche dell'agricoltore per cause indipendenti dalle dette avversità meteorologiche — dal semplice fatto della ratizzazione dei prestiti scaduti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nei comuni della provincia di Foggia, che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei quali, in conseguenza di avversità meteorologiche, si sia verificata, durante l'annata agraria 1948-49, una perdita di raccolti in misura non inferiore al 50 per cento, la Sezione di credito agrario del Banco di Napoli e gli altri istituti autorizzati ad esercitare, in detti comuni, il credito agrario, potranno concedere la ratizzazione in non più di cinque annualità, eguali in conto capitale, dei prestiti e delle quote di prestiti scadenti in tutto, od in parte, durante l'anno 1949, sempre che essi siano stati accordati, direttamente o mediante sconto, a favore di agricoltori singoli, enti ed associazioni agrarie, ai termini dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la conduzione delle aziende.

Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti o delle quote di prestiti ratizzati, con i relativi interessi, sarà garantita da privilegio, ai termini degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, anzidetta.

Quando, però, il prestito non sia stato originariamente concesso in base alle leggi speciali sul credito agrario, il privilegio potrà essere costituito soltanto nei modi e con gli effetti degli articoli 9, 10 e 11 della legge anzidetta e limitatamente alle cose che servono a coltivare e a fornire il fondo o i fondi coltivati o condotti dal debitore.

Detti privilegi prendono grado secondo le norme contenute nell'articolo 2778 del Codice civile.

ART. 2.

Agli effetti della determinazione del periodo di prova, tutte le scadenze dei prestiti da ratizzare vengono riportate alla data del 1° luglio 1949.

Per ottenere la ratizzazione, gli agricoltori dovranno produrre all'istituto di credito, assieme alla domanda, apposita attestazione, da rilasciarsi dal locale Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dalla quale risultino la causa e l'effettiva misura della lamentata perdita o diminuzione dei raccolti nell'annata agraria 1948-49.

ART. 3.

Salvo il caso di mutamento nelle condizioni economiche dell'agricoltore per cause indipendenti dalla perdita o dalla diminuzione dei raccolti, di cui agli articoli precedenti, l'avvenuta ratizzazione dei prestiti o delle quote dei prestiti agrari scadenti nel 1949 non potrà spiegare influenza sulle eventuali concessioni di anticipazioni e prestiti, di cui gli stessi agricoltori possano abbisognare per la conduzione delle aziende durante l'annata agraria 1949-1950.